

STATUTO VIGENTE

NUOVO STATUTO



TITOLO I

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

**Art. 1
Denominazione**

**Art. 1
Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "U.C.I.T. S.r.l.".

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "U.C.I.T. S.r.l." a totale capitale pubblico, interamente partecipata da enti locali per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli enti partecipanti.

**Art. 2
Sede**

**Art. 2
Sede**

La società ha sede nel Comune di Udine (UD).

La società ha sede del Comune di Udine (UD).

**Art. 3
Oggetto sociale**

**Art. 3
Oggetto sociale**

La società ha per oggetto, sul territorio della Provincia di Udine, la gestione per conto od in supporto ad Enti o altri soggetti esclusivamente pubblici, di attività finalizzate a:

~~La società ha per oggetto, sul territorio della Provincia di Udine, la gestione per conto ed in supporto ad Enti o altri soggetti esclusivamente pubblici, di attività finalizzate a:~~
La società ha per oggetto l'esercizio sul territorio dei soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, della attività finalizzate a:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica.

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica.

Le attività svolte per gli enti soci ed i servizi resi alle collettività da essi rappresentate devono in ogni caso costituire la parte più rilevante delle attività della Società. Eventuali residue attività esercitate non dovranno arrecare pregiudizio alcuno alle attività rese agli enti locali soci.

~~Le attività svolte per gli enti locali soci ed i servizi resi alle collettività da essi rappresentate devono in ogni caso costituire la parte più rilevante delle attività della Società. Eventuali residue attività esercitate non dovranno arrecare pregiudizio alcuno alle attività rese agli enti locali soci.~~

La società:

- potrà esclusivamente compiere le operazioni ed assumere le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle limitazioni eventualmente previste da leggi speciali;
- dovrà operare esclusivamente per i soci e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara.

Al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico:

~~Al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico:~~

- 1) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al

- 1) ~~compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al~~

Handwritten signature of the President of the Board of Directors.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

4

raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle limitazioni previste da leggi speciali che regolano le attività in materia finanziaria e creditizia;

- 2) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società ed enti aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- 3) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di debiti e obbligazioni di terzi ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5 Capitale

Il capitale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

La partecipazione dei soci pubblici, non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero Capitale Sociale, per tutta la durata della società.

La Provincia di Udine dovrà sempre e comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6 Aumento e riduzione del capitale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'articolo 2482 ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, che incidono sul capitale sociale oltre un terzo, l'Organo amministrativo dovrà depositare presso la sede sociale, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea, i documenti previsti dall'articolo 2482 bis, 2° comma.

raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle limitazioni previste da leggi speciali che regolano le attività in materia finanziaria e creditizia;

- 2) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società ed enti aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- 3) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di debiti e obbligazioni di terzi ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5 Capitale

Il capitale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

La partecipazione dei soci pubblici, degli enti locali soci non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero Capitale Sociale, per tutta la durata della società.

La Provincia di Udine dovrà sempre e comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6 Aumento e riduzione del capitale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'articolo 2482 ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione che possono, quindi, essere offerte a enti locali terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più enti locali soci, sia sottoscritta dagli altri enti locali soci o da enti locali terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, che incidono sul capitale sociale oltre un terzo, l'Organo amministrativo dovrà depositare presso la sede sociale, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea, i documenti previsti dall'articolo 2482 bis, 2° comma.

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 7

Altri apporti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Il rimborso ai soci dei finanziamenti da questi effettuati potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa decisione da assumere in sede di Assemblea.

Art. 8

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO III

SOCI - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Soci

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 C.c.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento

Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento

Art. 7

Altri apporti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Il rimborso ai soci dei finanziamenti da questi effettuati potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa decisione da assumere in sede di Assemblea.

Art. 8

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO III

SOCI - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Soci

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci registro delle imprese.

~~Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 C.c.~~

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento

Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

5
nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la fusione, la scissione, la liquidazione, la transazione e la dazione in pagamento.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

Il socio che intenda trasferire, nel rispetto del precedente articolo 5, a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

- a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
- b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;
- c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;
- d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;
- e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;
- f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in danaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in

nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la fusione, la scissione, la liquidazione, la transazione e la dazione in pagamento.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

Il socio che intenda trasferire, nel rispetto del precedente articolo 5, a uno o più soci o anche a enti locali terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

- a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
- b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto dell'ente locale terzo interessato all'acquisto, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;
- c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;
- d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;
- e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;
- f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in danaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;
- h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);
- i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;
- l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 11 Recesso del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine.

Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'articolo 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;
- h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);
- i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;
- l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 11 Recesso del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine.

Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'articolo 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 12**Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente**

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 13**Esclusione del socio**

Può essere escluso per giusta causa il socio che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

Negli altri casi l'esclusione è decisa dai soci con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l' 80% (ottanta per cento) del capitale sociale. A tal fine l'Assemblea deve essere convocata su richiesta di un Amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dal precedente articolo 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI

Art. 14**Decisioni dei soci in genere**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 12**Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente**

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 13**Esclusione del socio**

Può essere escluso per giusta causa il socio che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

Negli altri casi l'esclusione è decisa dai soci con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l' 80% (ottanta per cento) del capitale sociale. A tal fine l'Assemblea deve essere convocata su richiesta di un Amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dal precedente articolo 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI

Art. 14**Decisioni dei soci in genere**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto; nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

I soci approvano in via preventiva:

- il bilancio previsionale e il programma annuale delle attività di controllo, che devono essere trasmessi ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il piano industriale pluriennale;

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



- le tariffe applicabili;
- la dotazione organica del personale dipendente e dei collaboratori esterni, nonché le sue variazioni;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'articolo 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'articolo 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

In deroga all'articolo 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis C.c. ovvero mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, comma 3, C.c..

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 17.

Art. 15 Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'articolo 2479, secondo comma, c.c. e sull'emissione di titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'articolo 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

In deroga all'articolo 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis C.c. ovvero mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, comma 3, C.c.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 17.

Art. 15 Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione resa dal Presidente dell'Assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16

Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questo, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; in tale luogo si considererà svolta la riunione;
- 2) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Diritto di voto e quorum assembleari

Ad ogni socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c..

Salvo che la legge non disponga diversamente, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dall'articolo 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci

terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione resa dal Presidente dell'Assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16

Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questo, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; in tale luogo si considererà svolta la riunione;
- 2) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Diritto di voto e quorum assembleari

Ad ogni socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c.

Salvo che la legge non disponga diversamente, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dall'articolo 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 18

Verbale dell'Assemblea

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'articolo 2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19

Amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Al socio Comune di Udine è riservata la nomina di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

Agli Amministratori si applicano le disposizioni sul divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Art. 20

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Se per qualsiasi causa viene a cessare almeno un terzo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Salva l'ipotesi di cui sopra, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 18

Verbale dell'Assemblea

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'articolo 2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19

Amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Al socio Comune di Udine è riservata la nomina di un componente terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Agli Amministratori si applicano le disposizioni sul divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 20

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Se per qualsiasi causa viene a cessare almeno un terzo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Salva l'ipotesi di cui sopra, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

**Art. 21
Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo.

**Art. 22
Decisioni degli amministratori**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo articolo 23.

**Art. 23
Decisioni collegiali degli amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, informati della riunione.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto doppio di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate

**Art. 21
Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ~~nonché un Segretario,~~ anche estraneo.

**Art. 22
Decisioni degli amministratori**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo articolo 23.

**Art. 23
Decisioni collegiali degli amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, informati della riunione.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto doppio di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 24

Competenze degli amministratori

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

L'Organo Amministrativo non potrà comunque agire autonomamente in merito all'effettuazione di nuove attività diverse da quelle previste dall'oggetto sociale, ovvero in riferimento alla limitazione territoriale stabilita al precedente art. 3, se non previa autorizzazione preventiva dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25

Compensi degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, verrà assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 26

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina. La rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice presidente e, nei limiti della delega, agli Amministratori cui siano state delegate specifiche attribuzioni.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 24 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo amministrativo nell'atto di nomina.

a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 24

Competenze degli amministratori

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

L'Organo Amministrativo non potrà comunque agire autonomamente in merito all'effettuazione di nuove attività diverse da quelle previste dall'oggetto sociale, ovvero in riferimento alla limitazione territoriale stabilita al precedente art. 3, se non previa autorizzazione preventiva dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25

Compensi degli amministratori

Fermo il rispetto della vigente normativa in materia compensi agli amministratori di società pubbliche, agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, verrà assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 26

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina. La rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice presidente e, nei limiti della delega, agli Amministratori cui siano state delegate specifiche attribuzioni.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 24 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo amministrativo nell'atto di nomina.

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

**TITOLO VI
CONTROLLO**

Art. 27

Controllo individuale del socio

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 28

Organo di controllo

La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.

La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c.

Art. 29

Composizione e competenze del collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

Al socio Comune di Udine è riservata la nomina di un terzo dei componenti effettivi il Collegio sindacale.

Il funzionamento del Collegio Sindacale ed i compensi dei relativi membri sono regolati dalla legge.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Art. 30

Revisione contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale.

**TITOLO VII
ESERCIZI SOCIALI**

Art. 31

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio

**TITOLO VI
CONTROLLO**

Art. 27

Controllo individuale del socio

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 28

Organo di controllo

La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore ~~e una società di revisione~~.

La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c.

Art. 29

Composizione e competenze del collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre ~~e cinque~~ membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

Al socio Comune di Udine è riservata la nomina di un terzo dei componenti effettivi il Collegio sindacale.

Il funzionamento del Collegio Sindacale ed i compensi dei relativi membri sono regolati dalla legge.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Art. 30

Revisione contabile legale dei conti

~~Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale.~~

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. I soci possono, tuttavia, decidere di affidare la revisione ad un revisore legale o a una società di revisione legale.

**TITOLO VII
ESERCIZI SOCIALI**

Art. 31

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) nei casi previsti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII SCIoglimento

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 c.c.

La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487 ter, secondo comma, c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) nei casi previsti dalla legge.

Lo schema di bilancio di esercizio deve essere trasmesso ai soci entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII SCIoglimento

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 c.c.

La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487 ter, secondo comma, c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

Art. 33

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da

IL SEGRETARIO GENERALE

amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, e, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 806 e segg. c.p.c.

La soppressione della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 11.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Disposizioni Generali

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, e, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 806 e segg. c.p.c.

La soppressione della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 11.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Art. 34

Disposizioni Generali

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Unità Operativa "Assistenza Consiglio e Giunta"

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo dell'Amministrazione Provinciale per 15 giorni consecutivi **dal 05 al 19 luglio 2011.**

L'impiegato responsabile



(Loris PERESSINI)

PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata riprodotta dall'originale esistente agli atti di questa Amministrazione e consiste di n. 10 fogli.

Udine, 08 LUG 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO

